



## REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE N. 240/2010

### Titolo I - Principi generali

#### ART. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1) L'Università può conferire "incarichi di ricerca" finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
- 2) Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22 ter della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito *"titolari di incarichi di ricerca"*.

#### ART. 2 - Caratteristiche degli incarichi di ricerca

- 1) Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.
- 2) Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA).
- 3) Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### ART. 3 - Modalità di selezione

- 1) Il reclutamento dei titolari degli incarichi di ricerca avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e di un colloquio, ad opera di una Commissione e la pubblicità degli atti.
- 2) Il reclutamento può avvenire secondo le procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, ovvero anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'arruolamento del vincitore con un incarico di ricerca secondo le procedure previste all'art. 22 ter comma 4.

### Titolo II - Procedure di selezione

#### ART. 4 - Attivazione delle procedure di selezione

- 1) Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione degli incarichi di ricerca in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
- 2) Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
  - a) Il numero dei posti;
  - b) la durata dell'incarico e il relativo ammontare;
  - c) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico;
  - d) il Responsabile della ricerca di seguito *"tutor"*;



- e) il gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) la sede di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
- h) i requisiti richiesti e le attività da affidare al titolare dell'incarico;

## **ART. 5 - Bando di selezione**

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto rettorale, deve contenere:
  - il titolo e una breve descrizione del programma di ricerca;
  - Il numero dei posti;
  - la durata e l'importo dell'incarico da conferire;
  - il gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
  - le attività da svolgere;
  - il *tutor*, il dipartimento di appartenenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - i requisiti per la partecipazione, titoli valutabili e altri requisiti e competenze richieste;
  - le modalità di selezione;
  - i requisiti per la partecipazione;
  - i criteri di valutazione ed i relativi punteggi;
  - il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
  - il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
- 2) Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni non possono essere inferiori a 20 giorni successivi alla data di pubblicazione.
- 4) L'Università può prevedere procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati nel proprio sito web ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati. In questi casi, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'incarico di ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto idoneo allo svolgimento del progetto stesso. Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'Università.

## **ART. 6 - Commissione giudicatrice**

- 1) La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei titolari di incarico di ricerca è nominata con decreto rettorale, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato.
- 2) Le procedure di selezione sono espletate da una Commissione costituita da tre componenti, scelti tra il personale docente e ricercatore, più un supplente. La Commissione designa nel suo ambito il Presidente.
- 3) Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
- 4) La composizione della Commissione è pubblicata sul sito web di Ateneo.
- 5) Eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al/la Rettore Rettrice nel termine di 10 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo.



## **ART. 7 - Candidati ammessi alle selezioni**

- 1) Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del bando di selezione, di laurea, laurea magistrale o specialistica o di titolo equivalente conseguito all'estero, e dei requisiti specificati all'art. 1, comma 1 del presente regolamento.
- 2) Non possono partecipare alle selezioni:
  - il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  - coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010;
  - coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il/la Rettore/Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

## **ART. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni**

- 1) Le procedure di selezione sono espletate dalla Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
- 2) La selezione avviene tramite la valutazione comparativa dei/le candidati/e mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e di un colloquio.
- 3) I/le candidati/e dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 4) La Commissione effettua la valutazione comparativa dei/le candidati/e sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dagli/le stessi/e e degli esiti di un colloquio, valutandone la qualificazione scientifica, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste. La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 50 dei quali assegnabili ai titoli e 50 al colloquio. I punti sono attribuiti ai titoli secondo i criteri determinati nel bando. La Commissione formula per ciascun candidato/a un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai/le singoli/e candidati/e.
- 5) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica.
- 6) La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore a 60 punti.
- 7) In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

## **ART. 9 - Termine del procedimento**

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.
- 2) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto rettorale, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli esiti della selezione sono resi noti nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.
- 3) Il conferimento degli incarichi di ricerca avviene sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 8, comma 4 del presente Regolamento e del decreto rettorale, entro 30 giorni dall'approvazione degli atti.

La graduatoria ha validità di tre mesi dalla approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:

- impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
- rinuncia alla stipula del contratto da parte del/i candidato/i chiamato/i a ricoprire il posto;
- mancata presa di servizio o rinuncia del vincitore entro 30 giorni dall'inizio del contratto.



4) Nel caso in cui il concorso sia andato deserto o non vi sia alcun vincitore/trice, su richiesta della pertinente struttura, da formularsi entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, è possibile emanare un nuovo bando per il conferimento dell'incarico di ricerca.

## **ART. 10 - Stipula del contratto**

1) L'incarico di ricerca è conferito mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ateneo e il vincitore e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula.

2) Nel contratto dovranno essere indicati:

- a) la data di inizio e di fine del rapporto di collaborazione;
- b) le attività di ricerca richieste;
- c) il trattamento economico e il finanziamento su cui grava il contratto;
- d) il GSD e l'eventuale SSD;
- e) il Dipartimento presso cui sarà prestata l'attività e il *Tutor* a cui far riferimento per concordare le modalità di svolgimento;

3) Il contratto di collaborazione è sottoscritto dal/la titolare dell'incarico e dal/la Rettore/Rettrice.

4) L'importo degli incarichi di ricerca è stabilito dal Consiglio del Dipartimento richiedente nel rispetto del piano finanziario del progetto di ricerca su cui grava la spesa, tenuto conto dell'importo minimo annuo lordo definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca. L'importo è erogato al/la beneficiario/a in rate mensili.

5) Il titolare dell'incarico di ricerca ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio, di vitto e delle altre spese rimborsabili, sostenute in Italia e all'estero, a valere sui progetti per la ricerca secondo quanto previsto dal Regolamento delle spese di missione e di mobilità.

6) Su proposta del dipartimento di riferimento, l'importo previsto per l'incarico di ricerca può essere elevato su risorse stanziato dallo stesso Dipartimento a valere su progetti di ricerca in corso, nel rispetto delle regole finanziarie e nei limiti di spesa previsti, per fornire misure di sostegno e/o contributi di mobilità.

## **Titolo III – Inquadramento giuridico**

### **ART. 11 - Modalità di svolgimento dell'incarico**

1) Il/la incaricato/a alla ricerca è tenuto a svolgere l'attività prevista dal contratto individuale e ha diritto di avvalersi, per tale fine, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento di riferimento. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa autorizzazione del Tutor e del Consiglio di Dipartimento; di ciò deve essere data comunicazione all'Amministrazione universitaria;

2) L'attività deve essere svolta continuativamente, nei limiti previsti dai programmi di ricerca e secondo le indicazioni impartite dal *Tutor*, il quale è anche tenuto a verificarla. L'attività deve essere sospesa durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Può essere inoltre sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente comporta l'automatica proroga del contratto, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza dello stesso contratto, previo accordo con il Tutor e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni annui.

3) Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. In caso di congedo per malattia superiore ai quattro giorni, i/le titolari di incarico di ricerca hanno diritto di usufruire dell'indennità giornaliera di malattia nei limiti previsti dalla legge.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.



4) Il/la incaricato/a alla ricerca è tenuto/a a presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sulle attività svolte, approvata dal *Tutor*. La validità scientifica dei risultati conseguiti dal/la titolare di incarico di ricerca è attestata dal Consiglio di dipartimento.

5) Durante il periodo di vigenza del contratto, qualora il/la titolare di incarico di ricerca non svolga con regolarità l'attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, su richiesta avanzata dal Tutor, nel caso perduri l'inadempimento del/la titolare di incarico di ricerca, nonostante questo abbia ricevuto dal docente un primo richiamo orale, seguito da uno scritto con l'indicazione di un congruo termine (almeno quindici giorni) per riprendere l'attività secondo gli impegni contrattuali assunti. Il contratto si risolve di diritto, senza alcun obbligo di preavviso, nell'ipotesi di violazione del regime di incompatibilità. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto rettorale.

## **ART. 12 - Proroga dei contratti**

1) Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, gli incaricati alla ricerca possono essere prorogati fino alla scadenza prevista dalla proroga del progetto su cui gravano, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2) L'eventuale proroga dell'incarico, dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22 ter, comma 7, della legge 240/2010.

3) La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e della proroga concessa dall'Ente finanziatore.

4) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere adottata almeno 1 mese prima della scadenza del contratto e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria oltre che gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione del progetto di ricerca e che motivano la richiesta di proroga.

5) Con decreto rettorale è autorizzata la proroga dell'incarico e il successivo contratto di collaborazione è sottoscritto dal/la titolare dell'incarico e dal/la Rettore/Rettrice.

## **ART. 13 - Rinnovo degli incarichi di ricerca**

1) Gli incarichi di ricerca possono essere rinnovati per la stessa durata del primo incarico. L'eventuale rinnovo dell'incarico di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva dell'incarico di ricerca di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22 ter, comma 7, della legge 240/2010.

2) Il rinnovo dell'incarico di ricerca è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto della durata del progetto di ricerca su cui è stato bandito l'incarico di ricerca e dei vincoli di legge.

3) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere adottata almeno un mese prima della scadenza del contratto dell'interessato e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, il parere positivo espresso dal Tutor sulla base della relazione del collaboratore corredata dall'apposita documentazione:

La documentazione trasmessa all'Ufficio competente deve necessariamente includere:

- gli obiettivi che sono alla base della richiesta di prosecuzione del progetto di ricerca e che motivano la richiesta di rinnovo;
- relazione sull'attività svolta dal/la titolare dell'incarico di ricerca.

4) Con decreto rettorale è autorizzato il rinnovo e il successivo contratto di collaborazione è sottoscritto dal/la titolare dell'incarico e dal/la Rettore/Rettrice.

## **ART. 14 - Cessazione del rapporto di lavoro**

1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Il/La Titolare dell'incarico di ricerca che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta al/la Rettore/Rettrice e al



dipartimento con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportato al periodo di mancato preavviso.

## **ART. 15 - Incompatibilità e ulteriori incarichi**

1) Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2) Le posizioni di cui al primo comma nonché i contratti di ricerca di cui all'art. 22 e i contratti di cui all'art. 24 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un/a medesimo/a titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22 e 22-bis nonché al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3) Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25/5/2017, n. 75.

4) Il titolare di incarico di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Tutor e comunicazione scritta all'ufficio competente, a condizione che tale attività sia compatibile con l'attività cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica attività e non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo. Complessivamente l'attività di lavoro autonomo non può superare il limite di reddito di 15.000 euro annui lordi.

Sono compatibili con l'incarico di ricerca le attività di relatore in seminari, convegni, conferenze e quelle pubblicistiche, svolte fuori dall'Università.

5) Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo, il/la titolare di incarico di ricerca può svolgere attività di Esercitatore o Tutor, iscrivendosi agli appositi Albi e ricevere i relativi compensi previsti dal Consiglio di amministrazione per la figura degli assegni di ricerca, per un massimale complessivo di 90 ore, per anno accademico. Tali compensi si sommano con eventuali altri redditi da lavoro autonomo e devono rientrare nel limite di reddito previsto dal precedente comma 4.

## **ART. 16 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1) Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2) Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Ateneo provvede alla relativa copertura assicurativa.

## **Titolo IV - Disposizioni finali**

### **ART. 17 - Norme transitorie e finali**

1) Il presente Regolamento costituisce attuazione di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, fatti salvi i migliori trattamenti previsti dal contratto individuale.



2) Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai titolari di incarichi di ricerca ex art. 22-ter, l. 240/2010 si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per i titolari di assegni di ricerca, anche statutarie e regolamentari, relative all'elettorato attivo e passivo e alla partecipazione ai Consigli di Dipartimento. Il numero di rappresentanti in ciascun Consiglio deve essere calcolato tenendo conto del numero di assegnisti già presenti e dei seggi ad essi assegnati, fino ad esaurimento di tali figure.

3) Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, ed emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.